



martedì 4 novembre 2014

Conversione del DECRETO-LEGGE recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

La riforma, che **si fonda sulla piena collaborazione dell'Avvocatura**, punta ad una **triplice strategia di intervento**:

aggredire **direttamente** l'arretrato agevolando, con una normativa *ad hoc*, il **trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello**;

favorire lo smaltimento dell'arretrato, **in via mediata**, bloccando a monte l'afflusso di cause (in particolare sulla massa del primo grado) mediante l'introduzione del **nuovo istituto della negoziazione assistita**;


implementare la **funzionalità del processo esecutivo**.

D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito nella Legge 10
novembre 2014 n162
in vigore da 11 novembre 2014


Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un **accordo** mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza **di avvocati** iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

convenzione di negoziazione assistita



LE PARTI



DOMANDE PLURIME

INTERVENTO VOLONTARIO

CHIAMATA DI TERZO

LITISCONSORZIO NECESSARIO



VERONA
PROTOCOLLO SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
20 giugno 2014

Cause oggettivamente e soggettivamente complesse (art. 5, comma 1)

è opportuno che il giudice domandi alla mediazione l'intera controversia

è opportuno che le parti facciano risultare nel verbale di mediazione la *causa petendi* delle domande prospettate nel corso di essa.

Nel caso in cui in un giudizio, che sia stato preceduto dalla mediazione, il contraddittorio venga esteso, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ad una parte che non abbia partecipato alla fase di mediazione la domanda nei confronti di tale parte, che riguardi una delle materie del contendere di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010, non è soggetta a mediazione obbligatoria.

La domanda inedita relativa ad una delle materie del contendere di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010 che sia cumulata ai sensi dell'art. 103 c.p.c. con altra o altre domande sulle quali si sia svolto il procedimento di mediazione, è **soggetta a mediazione obbligatoria se è connessa impropriamente a quelle già oggetto di mediazione.**

AVVOCATI UNO O PIU'?

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

(art. 2062 cod. civ) “Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition”,

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione **assistita da almeno un avvocato per parte** può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

UNILATERALITA' DEL MANDATO

Art. 10 – Doveri di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività **a tutela dell'interesse della parte assistita** e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

L'INVITO

Art. 4

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare **l'oggetto della controversia** e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito **entro trenta giorni dalla ricezione** o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli **articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.**

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

ATTO UNILATERALE RICETTIZIO

Art 1326 s.s. c.c.

Revocabile/
modificabile?



1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.


obblighi di chiarezza,
di custodia e segreto,
di avviso e di informazione

1346 c.c. Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 8. (Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della **comunicazione dell'invito** a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della **sottoscrizione della convenzione** si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.



LA CONVENZIONE

FORMA: SCRITTA

INDICAZIONE DI PARTI ED AVVOCATI

DURATA: MIN 1 MESE  MAX 3 MESI
PROROGABILE 30 GIORNI

OGGETTO: NO DIRITTI INDISPONIBILI
NO RAPPORTO LAVORO

FIRME

Quale contenuto e quale metodo?




Negoziazione ristretta all'oggetto
della controversia

Negoziazione più ampia

Negoziazione diretta
Non è necessaria attività istruttoria

E' necessaria attività istruttoria
Acquisizione documenti
Coinvolgimento di terzi
con funzioni diverse
facilitative
aggiudicative/valutative
acquisizione dati ed informazioni
utilizzabili o non utilizzabili in giudizio




COOPERAZIONE

BUONA
FEDE


LEALTA'

SOLUZIONE
AMICHEVOLE

SITUAZIONI NEGOZIALI




Le parti negoziano direttamente




Le parti negoziano tramite
rappresentanti
(ASSISTITO PASSIVO)

Diritto collaborativo

Il negoziato avviene tramite un gruppo di lavoro
Proposta di legge C. 1474 Presentata il 1°
agosto 2013 (Venittelli) negoziazione assistita
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
Art 37 ss. “de la convention de procédure
participative” modifica art 2062 ss. code civil



(ASSISTITO PARTECIPATIVO)



Mediazione

Il negoziato avviene con
l'aiuto di un terzo

Mediazione sollecitata dal giudice

Art. 19 - Doveri di **lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi**

L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

NEL GIUDIZIO

Art. 50 – Doveri di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.

4.1 Representations and Omissions

4.1.1 False Statements of Material Fact

In the course of negotiating or concluding a settlement, a lawyer must not knowingly make a false statement of material fact (or law) to a third person.

4.1.2 Silence, Omission, and the Duty to Disclose Material Facts

In the course of negotiating or concluding a settlement, a lawyer must disclose a material fact to a third person when doing so is necessary to avoid assisting a criminal or fraudulent act by a client, unless such disclosure is prohibited by the ethical duty of confidentiality.

4.3.5 Exploiting Opponent's Mistake

In the settlement context, a lawyer should not exploit an opposing party's material mistake of fact that was induced by the lawyer or the lawyer's client and, in such circumstances, should disclose information to the extent necessary to prevent the opposing party's reliance on the material mistake of fact.

Art. 9. (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo **agli avvocati e alle parti** di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. **Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.**

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle **dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.**

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4 bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituisce per l'avvocato illecito disciplinare

Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, **nell'interesse del cliente e della parte assistita**, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, **sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono**, costituisce **titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale**.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.


2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



Art 4

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.



Nuova decorrenza termini (art 8)

OBBLIGHI DEONTOLOGICI

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, **salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.**

OBBLIGHI DEONTOLOGICI

Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

7. E' dovere deontologico degli avvocati **informare** il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 27 – Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. **L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.**

Art. 11. (Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

NEGOZIAZIONE VOLONTARIA - ART 2
PUO' PRECEDERE O SEGUIRE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
PUO' ESSERE ALTERNATIVA A MEDIAZIONE VOLONTARIA
EVENTUALE ACCORDO COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO
NO INCENTIVI FISCALI

Negoziante condizione di procedibilità – art 3

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, **fuori dei casi previsti** dal periodo precedente e **dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro....

Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

(DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 Articolo 9) da 10/2/2015

CONTRATTO DI TRASPORTO

- art. 1, comma 249 della L.190/2014: *"Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub- trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso.*
- *le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".*
- Trib. Genova, ord. del 28.04.2017 esclude la condizione di procedibilità nel contenzioso relativo a contratti di trasporto in cui siano parte i consumatori per contrarietà con la direttiva UE 11/13 (ADR consumatori)

ART 3

1. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, **assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.**

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale **la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).**

Lo svolgimento della negoziazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

non si applica:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) nei procedimenti in camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

MEDIAZIONE
FAMILIARE

NEGOZIAZIONE
ASSISTITA

PREVENTIVA PER LA CONCILIAZIONE
TECNICA
CONSULENZA PER LA CONCILIAZIONE
DELLA LITE- ART 696 BIS CPC

PROPOSTA DEL MEDIATORE

ARBITRATO
LA GALASSIA
A.D.R.

SPESE DI GIUSTIZIA

ART 88, 91, 96 CPC

Art 4 DM 155/14

Interessi moratori

MEDIAZIONE
CIVILE

ART 185 BIS
CPC

SULLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Occorre verificare se la disciplina nazionale che ha introdotto tale presupposto dell'azione sia compatibile con il diritto Ue.

Orbene, sul punto occorre rammentare che con la recente sentenza n.457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue, ribadendo i principi già affermati dalla sentenza (...) del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di ADR obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

- 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti ;
- 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
- 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
- 4) **non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti**, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.

Tribunale Verona, sez. civ., ordinanza del 27 febbraio 2018

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

NEGOZIAZIONE
ASSISTITA

MEDIAZIONE
FAMILIARE

RITO
PARTECIPATIVO

LA GALASSIA
A.D.R.
FAMIGLIA

SPAZIO NEUTRO

SERVIZI SOCIALI

Orientamento

Sostegno

Cura

Terapia



COORDINAZIONE GENITORIALE


CAMERE
CONCILIAZIONE

QUALE NEGOZIAZIONE PER LA FAMIGLIA?


Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. **In mancanza di figli** minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il **tribunale competente** il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.



In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.



Nell'accordo si dà atto che gli avvocati:

Autografia firme
Conformità accordo
a principi

1.hanno tentato di conciliare le parti

2.le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare

3. hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

SIMeF Società Italiana
di Mediazione Familiare

AIMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari
Sede Nazionale: Via Montanara, 22 - 52100 Arezzo (AR) Tel/Fax 0575 942136



L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

(dalla data certificata nell'accordo per separazione art 12, comma 4)



L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito **delle certificazioni di cui all'articolo 5.** (dalla data di consegna della copia autenticata del documento). La trasmissione dell'accordo può essere posta a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, a patto che sia esplicitato nel testo



No contributo unificato, no bollo Min Giust 13/3/15

All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


Art. 12.

1. I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

non in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, **la dichiarazione** che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.



L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni

L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l'ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dai coniugi, **li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.**

Raccomandazione n.R (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri
sulla mediazione familiare - adottata dal Comitato dei Ministri il 21
gennaio 1998

caratteristiche peculiari delle dispute familiari

- il fatto che le dispute familiari coinvolgono persone che, per definizione, avranno **rapporti interdipendenti e continui**;
- il fatto che le dispute familiari nascono in **un contesto di emozioni dolorose e le incrementano**;
- il fatto che la separazione e il divorzio hanno un **impatto** su tutti i membri della famiglia, specialmente **sui bambini**;

- CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Preambolo

...in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un' autorità giudiziaria

Eventi conflittuali della famiglia

FRATTURA DEL PATTO CONIUGALE O DI CONVIVENZA

Livello coniugale

Regolazione Rapporti economici

Divisione comunione

Livello genitoriale

Mantenimento

Affido Collocamento

Regole educative

DISFUNZIONI DEL LEGAME FRATERNO

Nella gestione delle convivenze

Divisione delle comunioni

Assistenza al parente non autosufficiente

Gestione delle convivenze



DISFUNZIONI DEL LEGAME GENERAZIONALE

Passaggio generazionale

Mantenimento/alimenti 433 ss C.C.


DENTRO IL DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010

FRATTURA DEL PATTO
CONIUGALE O DI
CONVIVENZA



FUORI DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010

TITOLO ESECUTIVO DENTRO DECRETO LEGISLATIVO 28/10



MEDIAZIONE CIVILE/N.A.

POCHI INCONTRI

AVVOCATI SEMPRE PRESENTI

NEGOZIAZIONE NELL' INTERESSE
DELLE PARTI

RICERCA DELL' ACCORDO

USO FREQUENTE DEI CAUCUS

LA CIRCOLAZIONE DELLE
INFORMAZIONI E' STUDIATA

BARGAINING IN THE SHADOW OF THE
LAW

MEDIAZIONE FAMILIARE

PERCORSO DI NUMEROSI
INCONTRI

AVVOCATI NON PRESENTI
NELLA STANZA

NEGOZIAZIONE
NELL' INTERESSE DELLA
FAMIGLIA

E' PIU' IMPORTANTE
MODIFICARE LA DINAMICA
RELAZIONALE CHE CERCARE
L' ACCORDO

DI NORMA NON SI TENGONO
CAUCUS

LA CIRCOLAZIONE DELLE
INFORMAZIONI DOVREBBE
ESSERE TOTALE

ATTENZIONE AL BENESSERE
RELAZIONALE

MEDIATORE FAMILIARE NORMA UNI 11644

Figura professionale terza **imparziale** e con una **formazione specifica** che interviene nei casi di cessazione di un **rapporto di coppia** costituita di fatto o di diritto, prima, durante e dopo l'evento separativo.

Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche.

Il mediatore familiare è **sollecitato dalle parti** per la gestione **autodeterminata** dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari.

Il mediatore familiare si adopera nella garanzia del **segreto** professionale ed in **autonomia dal procedimento giudiziario** affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, **un accordo** direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli ove presenti.

In particolare il Mediatore Familiare agisce nel rispetto delle necessità dei clienti e del codice del consumatore attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

FUORI DECRETO LEGISLATIVO n.28/ 2010

Art. 337 Octies. - *(Poteri del giudice e ascolto del minore)*

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino **una mediazione** per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Il Giudice può *rimettere* le parti dinnanzi ai mediatori se

1. ne ravvisa l'opportunità;
2. le parti sono state sentite;
3. le parti hanno prestato il loro consenso.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

I LUOGHI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE:

- Centri di mediazione familiare (pubblici e privati)
- Consultori familiari (pubblici e privati)
- Centri per le Famiglie
- Studi privati

La PRATICA COLLABORATIVA

La Pratica Collaborativa è un metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti, in particolare in ambito familiare. È un metodo che mette al centro le persone e i loro interessi, consentendo di individuare soluzioni aderenti ai bisogni particolari di ogni famiglia o di ogni coppia. Si affrontano tutti gli aspetti legati alla crisi familiare – quelli legali, ma anche quelli economici e quelli relazionali – in un clima di fiducia e trasparenza, con il supporto di professionisti altamente qualificati.

Nasce dalla prassi: AIADC (Milano);

IICL Istituto italiano di diritto collaborativo (Roma)

Caratteristiche

- La conciliazione e' perseguita intenzionalmente come risultato positivo dell'assistenza del legale;
- **gli avvocati si impegnano a non assistere le parti in caso di fallimento della p.c. (pro e contro)**
- Tecniche di tipo cooperativo sostituiscono le tecniche conflittuali in una cornice garantita dalla **formazione (obbligatoria)** di tutti i professionisti alla p.c.;
- Le parti prendono parte attivamente (assunzione di responsabilità) a tutte le negoziazioni necessarie per la conciliazione
- La negoziazione avviene sulla base degli interessi (non delle posizioni)
- I clienti con la p.c. ottengono risultati personalizzati e sperimentano un metodo per affrontare futuri problemi;
- La p.c. è un percorso che ha un **"potere trasformativo"**
- I docc rilevanti vengono messi a disposizione dell'altra parte volontariamente, integralmente e tempestivamente – nessuno "nasconde le carte"
- L'obiettivo e' il raggiungimento di un accordo scritto su tutti i punti attraverso la partecipazione in buona fede alla procedura.

Requisiti imprescindibili

- **accordo partecipativo (se non c'è non è P.C.)**
- **iscrizione all'Associazione (stessa formazione)**
- ***disqualification agreement***
- **buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza**

...ed eventuali:

la squadra può allargarsi:

Esperto delle relazioni o facilitatore

Esperto finanziario

Specialista dell'età evolutiva

Tutti formati, tutti firmano l'accordo, nessuno prevale

Parenting coordination

CO.GE

INCARICO DEL GIUDICE

INCARICO DELLE PARTI

COORDINATORE
GENITORIALE

Aiuta le parti a mettere in pratica
un proprio programma di genitorialità

Durante o dopo il processo di separazione

o

ogni altra azione

Nel caso di perdurante conflitto genitoriale, il Tribunale può invitare le parti, il CTU e i CTP 'a verificare la possibilità di ricorrere alla figura del “**coordinatore genitoriale**” .. ritenendo che tale figura sia quella, nel caso di specie, maggiormente idonea ad aiutare i genitori nell’attuazione del progetto di genitorialità condivisa, a mantenere basso -se non a evitare- il livello del conflitto, a trovare con l’aiuto di un terzo soluzioni avute riguardo alle scelte fondamentali della vita della minore (quali ad esempio quelle sanitarie, quelle scolastiche, quelle connesse alla opportunità/inopportunità di apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazioni della minore che potrebbero non essere in grado di gestire in autonomia'.

Il Tribunale può prendere atto che 'le parti, il CTU e i CTP hanno convenuto in merito alla necessità di provvedere l’inserimento della figura di un coordinatore genitoriale che possa svolgere **un ruolo vicario e di supporto di questi genitori sia nella gestione della genitorialità condivisa' sia nella individuazione di soluzioni 'in attuazione del quadro genitoriale configurato dalla CTU'**. Il Tribunale può altresì prendere atto 'della disponibilità delle parti di affidarsi all’indicato professionista che', nel caso di specie 'viene nominato come coordinatore genitoriale. Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti -popolare negli USA e **species del più ampio genus di ADR** (Alternative Dispute Resolution)- è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziari in punto di responsabilità genitoriale.

Tribunale di Milano, 07 Luglio 2016 Pres., est. Laura Maria Cosmai.